



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF135

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	IVS E GESTIONE SEPARATA INPS - SALDO 2018 ED ACCONTO 2019
RIFERIMENTI	CIRC. INPS 90 DEL 17/06/2019; ISTRUZIONI MOD. REDDITI 2019
CIRCOLARE DEL	18/07/2019

Sintesi: si riepilogano le modalità di determinazione e versamento dei contributi previdenziali dovuti a titolo di saldo 2018 e acconto 2019 dai soggetti iscritti:

- alla gestione IVS artigiani e commercianti
- alla Gestione separata INPS

Il versamento deve intervenire nei termini previsti per il versamento dell'Irpef (1/07/2019 o 31/07/2019 con la maggiorazione dello 0,4%), inclusa la possibilità di rateizzare fino a novembre.

A tal fine va considerata la possibile applicazione della proroga introdotta dal "Decreto Crescita" a favore dei soggetti ISA; in tal caso il versamento va effettuato:

- entro il 30/09/2019
- o entro il 30/10/2019 con la maggiorazione dello 0,40%

rimanendo possibile effettuare il versamento rateale fino a novembre.

Entro i **termini** fissati per il **versamento** delle **imposte** risultanti dalla **dichiarazione** vanno corrisposti anche il **saldo 2018** e l'**acconto 2019** dei **contributi dovuti** da:

- ➔ **artigiani e commercianti** iscritti alla Gestione IVS
- ➔ **lavoratori autonomi** iscritti alla Gestione separata INPS.

I **versamenti a saldo** risultanti dalla dichiarazione, compreso il 1° acconto, devono essere eseguiti:

- entro il **1/07/2019** (il 30/06 cade di domenica)
- ovvero **entro il 31/07/2019**.



Nota: i contribuenti che scelgono di versare i contributi dovuti (**saldo 2018** e **1° acconto 2019**) nel periodo dal 2/07 al 31/07/2019 devono applicare la maggiorazione dello 0,40% come interesse corrispettivo.

L'INPS con la **circolare n. 90 del 17.06.2019** ha fornito le istruzioni:

- in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del Mod. Redditi 2019
- per il versamento dei relativi contributi dovuti.

I termini sopra indicati riguardano i **soggetti non interessati dalla proroga** prevista dai co. 3 e 4, dell'art. 12-quinquies del D.L. 34/2019 che ha disposto quanto segue:



Chiarimenti della RM 64/2019: la proroga si applica a tutti i soggetti che:

- esercitano una attività economica per la quale sono stati approvati gli ISA, a prescindere dall'eventuale presenza di una causa ostativa (es: inizio/cessazione dell'attività nel 2018; nel caso dei multiattività si ritiene che l'attività economica per la quale risultino approvati gli ISA debba essere quella prevalente)
- dichiarano ricavi/compensi di ammontare non superiore a €. 5.164.568

A tali condizioni la **proroga si applica anche per i contribuenti** che, per il periodo 2018:

- applicano il regime dei forfetari (L. 190/2014) e dei minimi (D.L. 98/2011),
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari (es: L. 398/91; tonnage tax)



TRASPARENZA PREVIDENZIALE: per i soci di SRL (soggette agli ISA) non in trasparenza fiscale:

- ✓ si ritiene di applichi la proroga per il versamento dell'IVS (RM 173/2007)
- ✓ non si applica per tutte le imposte rivenienti dal Mod. Redditi (Irpef, addizionali, cedolare secca, ecc.).

SEZIONE I – IVS COMMERCianti E ARTIGIANI

SALDO CONTRIBUTI IVS 2018

I contributi dovuti a titolo di saldo per il 2018 risultano dalla differenza tra:

reddito conseguito nel 2018*aliquote contributive - acconto versato

L'eventuale conguaglio fra i **contributi in acconto** e quelli effettivamente **dovuti** sul **reddito** d'impresa 2018, **dovrà essere versato entro i termini per il pagamento dell'IRPEF a saldo**, ossia alternativamente:

- in un'unica soluzione
- in modo rateale.


ACCONTO CONTRIBUTI IVS 2019

Si analizzano, nel proseguo, le modalità di calcolo dell'acconto 2019.

DETERMINAZIONE REDDITO IMPONIBILE

In merito all'individuazione dell'ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali (v. circolare n. 102 del 12/06/2003) deve essere preso in considerazione:

- il **totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2018**
- al **netto** delle eventuali **perdite dei periodi d'imposta precedenti** a seconda delle diverse **percentuali** previste dalla **legge di bilancio 2019**, scomputate dal reddito dell'anno.

 **Trasparenza previdenziale:** per i **soci di Srl non in trasparenza fiscale** (iscritti all'IVS) la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della SRL corrispondente alla quota di partecipazione agli utili.

PERDITE FISCALI: la perdita fiscale:

- a) **di un soggetto trasparente** (Snc/sas o SRL trasparente): sono direttamente imputate ai soci e pertanto ne abbattano l'imponibile IVS in presenza di altri redditi d'impresa (spetta a loro l'eventuale riporto dell'eccedenza non utilizzata su periodi di imposta successivi)
- b) **di una SRL non in trasparenza fiscale** (art. 116 Tuir):
 - **non sono utilizzabili dal socio** ai fini previdenziali (non abbattano altri redditi d'impresa che possiede)
 - **rimangono in capo alla società** (abbatteranno la quota imputata provvidenzialmente al socio nel periodo in cui la utilizza).

Righi di riferimento del Mod. Redditi 2019: base imponibile contributiva va individuata come segue:

SOGGETTO	CONTABILITÀ	Perdite pregr.	Mod. Redditi	RIGO Mod. Redditi
Titolare	semplificata	reddito lordo al netto dell'utilizzo delle perdite pregresse	PF	RG36
	ordinaria			RF101
Collaboratore impresa famil.	-			RH14
Socio di Snc/sas				LM6 – LM9
Socio di Srl trasparente				LM34 –LM37
Minimi			RN6 col. 2	
Forfettari				
Srl non trasparente			SC	

Più in particolare, il titolare di ditta individuale/socio di società applica la seguente formula:

Reddito dell'impresa individuale			Reddito di partecipazione		ACE (lordizzaz.)	Trasp. previdenz.
RF63 Reddito o perdita	- RF98 Q.ta ai collab.	- RF100 col.1, 2 e 3 perdite pregresse	+ (somma algebrica di col. 4 dei righe da RH1 a RH4 con cod. 1, 3 e 6 col. 4 dei righe RH5 e RH6) - RH12 col. 1, 2 e 3 (utilizzo perdite pregresse)		+ RS37, col. 14	+ % partecip. x (RF63 al netto perd. pregr. di RN4)
RG31	- RG33	- RG35 col.1, 2 e 3				

FORFETARI - REGIME AGEVOLATO

L'acconto 2019 va determinato in modo "ordinario" e successivamente ridotto del 35%:
(reddito d'impresa 2018 – reddito minimale 2019) x aliquota contributiva x 65%.

L'ulteriore 0,09% a carico dei commercianti non dovrebbe essere ridotto del 35% e pertanto dovrebbe determinarsi sulla differenza tra reddito 2018 e minimale 2019.

ALiquota CONTRIBUTIVA 2019

Per il 2019 l'**aliquota ordinaria** è fissata (Circ. Inps n. 25 del 13/02/2019) nella misura del:

- ➔ **24%** per gli artigiani
- ➔ **24,09%** per i commercianti

Anche per il 2019, continuano ad applicarsi i seguenti istituti:

a)	Contributo aggiuntivo dello 0,09% per i soli commercianti , a copertura dell'indennizzo previsto a favore degli stessi in caso di cessazione definitiva dell'attività (cd "rottamazione dei negozi o delle licenze"); tale contributo è stato prorogato fino al 31/12/2018 (art.1, co. 490, L. 147/2013). Successivamente, l'art. 1, co. 284, della legge di bilancio 2019, ha reso lo stesso una misura strutturale , quindi è stabilizzata l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.
b)	incremento dell'1% dell'aliquota ordinaria per gli artigiani e commercianti con reddito di "seconda fascia" (compreso tra € 47.144 ed il massimale di € 78.572/€ 102.543)
c)	contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili (€ 7,44 annui)
d)	Collaboratori di età < 21 anni: riduzione di 3 punti percentuali dell'aliquota contributiva, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni. Artigiani/commercianti > 65 anni già pensionati: riduzione del 50% dei contributi dovuti previa apposita istanza all'Inps (la riduzione non è applicabile agli autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST, ex INPDAP ed ex ENPALS, che abbiano compiuto 65 anni d'età - Mess. INPS n. 020028/2012).

SETTORE	FINO A € 47.143		DA € 47.143 AL MASSIMALE	
	Titolare (e Collab. di età > 21 anni)	Collaboratore di età < 21 anni (*)	Titolare (e Collab. di età > 21 anni)	Collaboratore di età < 21 anni (*)
ARTIGIANI	24%	21,45%	25%	22,45%
COMMERCANTI	24,09%	21,54%	25,09%	22,54%

(*) La riduzione si applica fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni

Nota: le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e commercianti, per il 2019, sono pari al 24%, già raggiunta nel 2018, **per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni**; per i **collaboratori di età inferiore ai 21 anni**, l'aliquota del 21,45% **continuerà ad incrementarsi** ogni anno in misura pari a 0,45 punti percentuali, **fino alla soglia del 24%**.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl – Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

REDDITO MINIMO

Per il 2019 viene **aumentato ad € 15.878** (era € 15.710 nel 2018) il minimale di reddito annuo per l'accredito contributivo.

Contributo minimale: il contributo dovuto sul “reddito minimo” è, dunque, così determinato:

CONTRIBUENTE	ARTIGIANI	COMMERCianti
▪ titolari di qualunque età	€ 3.818,16	€ 3.832,45
▪ coadiuvanti/coadiutori > 21 anni	(3.810,72 IVS + 7,44 maternità)	(3.825,01 IVS + 7,44 maternità)
coadiuvanti/coadiutori < 21 anni	€ 3.413,27	€ 3.427,56
	(3.405,83 IVS + 7,44 maternità)	(3.420,12 IVS + 7,44 maternità)

Iscrizione per periodi inferiori all'anno solare: il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

CONTRIBUENTE	ARTIGIANI	COMMERCianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 318,18	€ 319,37
	(317,56 IVS + 0,62 maternità)	(318,75 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 284,44	€ 285,63
	(283,82 IVS + 0,62 maternità)	(285,01 IVS + 0,62 maternità)

MASSIMALE IMPONIBILE DI REDDITO ANNUO

Per l'anno 2019 il **massimale** di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è **pari a**:

- **€ 78.572,00** (cioè € 47.143,00 più € 31.429,00) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1/01/1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data;
- **€ 102.543,00** per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva (tale massimale non è frazionabile in ragione mensile).

SETTORE	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995	
	Titolare (e Collab. di età > 21 anni)	Collaboratore di età < 21 anni
ARTIGIANI	€ 19.171,57 (47.143,00*24%+31.429,00*25%)	€ 17.167,98 (47.143,00*21,45%+31.429,00*22,45%)
COMMERCianti	€ 19.242,27 (47.143,00*24,09 % +31.429,00*25,09%)	€ 17.238,69 (47.143,00*21,54%+31.429,00*22,54%)

SETTORE	PRIVI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995	
	Titolare (e Collab. di età > 21 anni)	Collaboratore di età < 21 anni
ARTIGIANI	€ 25.164,32 (47.143,00*24%+55.400,00*25%)	€ 22.549,47 (47.143,00*21,45%+55.400,00*22,45%)
COMMERCianti	€ 25.256,60 (47.143,00*24,09 % +55.400,00*25,09%)	€ 22.641,76 (47.143,00*21,54%+55.400,00*22,54%)

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento dei contributi dovuti:

- a) sul reddito minimale** deve essere effettuato, come di consueto, mediante modello F24, in **4 rate trimestrali** aventi le seguenti scadenze:

1° rata: 16/05/2019	3° rata: 18/11/2019
2° rata: 20/08/2019	4° rata: 17/02/2020

b) sulla quota di reddito “eccedente” il minimale sarà dovuto per i soggetti senza proroga ex D.L. 34/2019, fatta eccezione per il 2° acconto di novembre che interessa tutti i contribuenti:

Acconto 2019	entro i termini per il pagamento delle imposte sui redditi, e cioè: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1° acconto (50%): entro il 1/07/2019 (tra il 2/07 e il 31/07 con la maggiorazione dello 0,40%) ▪ 2° acconto (50%): entro il 2/12/2019 (il 30/11 cade di sabato)
Saldo 2018	➔ da versare entro il 1/07/2019 (o il 31/07 con maggiorazione dello 0,40%)

COMPILAZIONE MODELLO F24

Nella "Sezione INPS" del mod. F24 vanno indicata (oltre al codice sede INPS; il numero di matricola del contribuente; il periodo di riferimento) la "**causale contributo**" utilizzando i seguenti codici:

SOGGETTI	CAUSALE CONTRIB.	DESCRIZIONE
ARTIGIANI	AF	Contributi dovuti sul reddito minimale
	AP	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
	APR	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
	API	Interessi su rate o per differimento
COMMERCianti	CF	Contributi dovuti sul reddito minimale
	CP	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
	CPR	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
	CPI	Interessi su rate o per differimento

CASSETTO PREVIDENZIALE: i dati e gli F24 utili per il pagamento della contribuzione vanno prelevati dal Cassetto previdenziale".

Versamento in F24 (1°rata):

SEZIONE INPS						
codice sede	causale contribuente	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati
8300	AP	83570500821389134	01 2018	12 2018

DEBITO CONTRIBUTIVO 2018

Mario Rossi, commerciante

- ha versato acconti 2018 pari a € 3.800;
- nel 2018 riporta un reddito d'impresa di € 40.000.

Calcola:

Reddito periodo <u>2018</u>		40.000,00
SALDO <u>dovuto</u> per il 2018 calcolato sulla eccedenza	Redd. 2018 nel 1° scagl. 2018 (40.000) – Min. 2018 (15.710) x aliq. 2018 (24,09%)	5.851,46
	a dedurre ACCONTI VARIABILI VERSATI	- 3.800,00
SALDO sull'eccedenza DOVUTO		2.051,46

ACCONTO 2019	Contr. ecc. il minim. calcolati	Redd. 2018 nel 1° scagl. 2019 (40.000) – Min. 2019 (15.878) x aliq. 2019 (24,09%) = 24.122 x 24,09%	5.811,00 (in 2 rate)
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Versamento in F24 (1° rata):

SEZIONE INPS										50% dell'acconto di €. 5.811,00	
codice esito	causale contributo	materiale INPS/codice INPS/aliquota azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa		a mm/aaaa		importi a debito versati		importi a credito compensati		
8300	CP	15167646071106509	01	2018	12	2018	2.059	00	,		
8300	CP	15167646061106450	01	2019	12	2019	2.906	00	,		
									,		
									,		
									,		
									+/-	SALDO (C-D)	
			TOTALE	C			D				

codeline (individua univocamente la natura del pagamento dovuto per lo specifico anno)

codeline (individua univocamente la natura del pagamento dovuto per lo specifico anno)

50% dell'acconto di €. 5.811,00

Esempio2	CREDITO CONTRIBUTIVO 2018
	Verdi Giuseppe, commerciante:
	<ul style="list-style-type: none">▪ ha versato acconti 2018 pari a € 10.647 calcolati su un reddito di € 60.000▪ nel 2018 riporta un reddito d'impresa di € 30.000.
	Calcola:

Reddito periodo 2018		30.000,00
SALDO dovuto per il 2018 sulla eccedenza	Redd. 2018 nel 1° scagl. 2018 (30.000) - Minim. 2018 (15.710) x aliq. 2018 (24,09%)	3.442,46
	a dedurre ACCONTI VARIABILI VERSATI	- 10.647,00
SALDO sull'eccedenza A CREDITO		- 7.204,54

ACCONTO 2019	Contr. ecc. il minim.	Redd. 2018 nel 1° scagl. 2019 (30.000) - Minim. 2019 (15.878) x aliq. 2019 (24,09%)	3.402,00 (in 2 rate)
---------------------	-----------------------	---	---------------------------------



Sospensione versamenti: l'art. 14 L. 81/2017 ("job act autonomi") ha introdotto la possibilità di sospendere il versamento del contributo alla Gestione separata al verificarsi di una malattia/infortunio che impedisca lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni (da segnalare con apposite codifiche a quadro RR).

SALDO 2018 E ACCONTO 2019 GESTIONE SEPARATA

Sono tenuti al contributo previdenziale della Gestione separata (art. 2, L. 335/1995) i **soggetti**:

- esercenti attività di lavoro autonomo** ai sensi dell'art. 53, co. 1 TUIR;
- privi di copertura previdenziale**;
- titolari di partita IVA**.

Non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'Inps (e, quindi, alla compilazione del Quadro RR) i **professionisti**

- già assicurati ad altre casse professionali**, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse
- assoggettati**, per l'attività professionale, a **specifiche forme assicurative** (es: ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, maestri di sci, ecc.).



SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA: a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 della L. 81/2017, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo (v. Circ. Inps n. 69/2018). La sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell'evento.

Soggetti obbligati: in generale, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS le seguenti categorie di soggetti:

1)	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
<p>NOTA: il D.lgs. 81/2015 ha disposto sia l'abrogazione, dal 25/06/2015, della disciplina in materia di contratti a progetto (c.d. "co.co. pro."), facendo salvi, fino alla scadenza, i contratti di lavoro a progetto in corso a tale data e sia l'applicazione dal 1/01/2016 della disciplina del lavoro subordinato anche alle collaborazioni che si sostanziano in prestazioni di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> esclusivamente personali continuative le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Si parla di "indici di subordinazione" o "indici di non genuinità" delle collaborazioni. 	

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl – Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

2)	LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
<p>Per le prestazioni occasionali svolte nell'ambito del lavoro autonomo (è esclusa l'attività commerciale) l'iscrizione alla Gestione separata ed il conseguente obbligo contributivo scatta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno superano il limite di € 5.000 di reddito ▪ anche in presenza di prestazioni svolte verso più committenti. 	
3)	VENDITORI PORTA A PORTA
<p>L'attività di procacciatore a domicilio (senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è iscrivibile alla gestione separata INPS ▪ qualora il reddito annuo dell'attività risulti > €. 5.000. <p>Limite di ricavi: la norma fissa un limite di reddito e non di "ricavi" (o volume d'affari).; pertanto, tenuto conto che i costi sono forfettizzati, il venditore a domicilio è tenuto alla iscrizione Inps in presenza di provvigioni pari o superiori a € 6.410,26 (infatti $78\% \times € 6.410 = € 5.000$).</p>	
4)	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO
<p>Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo contributivo soltanto i soggetti che apportano esclusivamente lavoro (contratti ancora in essere dopo il D.lgs.81/2015).</p> <p>In tal caso, il contributo è pari al 55% a carico dell'associante e al 45% a carico dell'associato</p> <p>Diversamente, <u>non</u> sono soggetti all'obbligo contributivo gli associati in partecipazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (cd apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale ▪ che apportano esclusivamente lavoro, ma iscritti ad un Albo professionale ▪ imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa <p>Nota: il D.lgs. 81/2015 ha soppresso, a <u>decorrere dal 25/06/2015</u>, la figura dell'associazione in partecipazione in cui l'apporto dell'associato consista, in tutto o in parte, in una prestazione lavorativa, facendo salvi, anche in tal caso, fino alla loro cessazione, i contratti in corso alla suddetta data.</p>	
5)	SOCI – AMMINISTRATORI DI SRL
<p>Il socio lavoratore di una SRL commerciale che contestualmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza b) sia anche amministratore della stessa riscuotendo specifico compenso <p>ha l'obbligo di doppia iscrizione all'INPS.</p> <p>Pertanto, lo stesso dovrà necessariamente procedere all'iscrizione e contribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ alla Gestione IVS: per il lavoro prestato in qualità di socio ➔ alla Gestione separata INPS: per il compenso percepito in qualità di amministratore <p>In tal caso spetta all'INPS provare il "doppio ruolo" del socio (Corte d'Appello Milano sent. n. 766/2015 e 677/2015).</p>	
6)	LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI DI PARTITA IVA
<p>Sono tenuti all'obbligo contributivo i lavori autonomi titolari di partita IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza; ▪ non iscritti / che non versano il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza <p>Professionisti con Cassa previdenziale: si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ i pensionati che continuano a svolgere l'attività professionale sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, (art. 18, c. 11 del DL 98/2011 e circ. Inps 99/2011). Tali soggetti sono esclusi dall'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS; ➔ sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS (art. 18, c. 12, DL 98/2011): <ul style="list-style-type: none"> ▪ i lavoratori autonomi la cui attività non è subordinata all'iscrizione ad un Albo professionale ▪ i soggetti che pur svolgendo un'attività per la quale è prevista l'iscrizione ad un Albo professionale <ul style="list-style-type: none"> - non sono iscritti alla propria Cassa - e non versano il contributo soggettivo <p>e ciò per disposizione dello Statuto della Cassa o per scelta.</p>	

L'eventuale versamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta l'esclusione dal versamento alla Gestione separata INPS. Tuttavia, va evidenziato che (v. Mess. Inps n. 709/2012), se lo statuto della Cassa di previdenza prevede l'iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione non è sufficiente a determinare l'obbligo contributivo; infatti, il contribuente può esplicitare anche "ora per allora" la scelta, chiedendo alla relativa Cassa di poter versare la contribuzione omessa.

BASE IMPONIBILE: è costituita dal reddito di lavoro autonomo dichiarato:

- **Rigo RE23** (o RE25 se presenti perdite al rigo RE24)
- **Quadro RH (studi associati):** rigo RH15 con cod. 2 e 7 a col. 2 dei righe da RH1 a RH4 (o RH17 se presenti perdite indicate nel rigo RH16); rigo RH18, col. 1 se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo).

Se il professionista ha adottato il regime dei minimi/forfettario, i righe sono quelli già visti per l'attività di impresa (Minimi: LM6 – LM9; Forfettari: LM34 –LM37).

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS DAL 2019

Le aliquote contributive 2019 alla gestione separata non si sono modificate rispetto al 2018

La **L. 232/2016** ha disposto che a decorrere dall'anno 2017:

- ➔ per i **lavoratori autonomi**, titolari di partita Iva, iscritti alla gestione separata INPS e che **non** risultano iscritti ad **altre gestioni** di previdenza obbligatoria **né pensionati**,
- ➔ **l'aliquota contributiva** è stabilita nella misura **del 25%**

a cui va aggiunto lo 0,72% per la tutela della maternità, assegni familiari o degenze ospedaliere.

SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA		ALIQUOTE 2018	ALIQUOTE 2019
ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI		24%	24%
TITOLARI DI PENSIONE (diretta e indiretta)			
NON ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI	TITOLARI DI PARTITA IVA	25,72%	25,72%
	NON TITOLARI DI PARTITA IVA	33,72% (o 34,23% - Vedi Nota)	33,72% (o 34,23% - Vedi Nota)

(*) Tali aliquote trovano applicazione fino al **reddito massimale pari ad € 102.543** (€ 101.427 per il 2018)

Il **minimale** di reddito annuo per l'**accredito contributivo** è pari a **€ 15.878** (€ 15.710 per il 2018)



Nota: la L. 81/2017 ha disposto, dal 1/07/2017, la corresponsione di un'aliquota contributiva dello 0,51% per i collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per amministratori e i sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata.

CIRCOLARE INPS N. 19/2019		COMPOSIZIONE DELL'ALIQUOTA		
Collaboratori e figure assimilate	ALIQ. 2019	L. 247/2007	L. 449/1997	L. 81/2017
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%	33%	0,72%	-
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	34,23%	33%	0,72%	0,51%



DECORRENZA NUOVE ALIQUOTE: le nuove aliquote trovano applicazione:

- **in generale:** a decorrere dai compensi erogati dal 1° gennaio 2019.
- **in deroga:** ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es: co.co.co.), cui si applica il principio di "cassa allargata" (art. 51, Tuir), per i pagamenti effettuati entro il 12/01/2019 si applicheranno ancora le aliquote contributive previste per l'anno 2018; il principio di cassa allargata non risulta applicabile alle somme corrisposte a lavoratori autonomi occasionali, associati in partecipazione, venditori porta a porta, ecc.

